



CITTÀ DI
AGROPOLI

ATTIVITÀ' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - COMMERCIO - CONTENZIOSO

Prot. n. 007549 del 11.03.2020

AVVISO PUBBLICO **EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID – 19**

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE, COMMERCIO E CONTENZIOSO

Viste le disposizioni nazionali e regionali emanate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti, in particolare:

- *la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;*
- *il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";*
- *il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";*
- *il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";*
- *l'ordinanza n. 10 del 10 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID – 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 50 del TUEL. Sospensione temporanea delle attività relative agli esercizi dei barbieri e parrucchieri e centri estetici";*

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;

Dato atto che *ad oggi*

sono **SOSPESA** sul territorio comunale le seguenti attività:

- gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
- tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, **grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. Nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;**



CITTÀ DI AGROPOLI

ATTIVITÀ' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - COMMERCIO - CONTENZIOSO

- le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- **le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati**, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, **nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;**
- le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- i negozi di barbiere, parrucchiere e centri estetici;

sono CONSENTITE, con prescrizione le seguenti attività:

- **le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00**, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM 8 marzo 2020, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione ;
- **le attività commerciali diverse da quelle ristorazione e bar** a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM 8 marzo 2020, tra i visitatori.

In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

E' disposto inoltre che

- nelle giornate festive e prefestive sono chiuse **le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei**



CITTÀ DI
AGROPOLI

ATTIVITÀ' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - COMMERCIO - CONTENZIOSO

mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM 8 marzo 2020, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

Ritenuto, al fine di coadiuvare l'azione degli enti preposti nell'attuazione delle disposizioni nazionali, regionali e locali, opportuno monitorare l'adozione delle misure prescritte

SI INVITANO

i titolari/gestori di attività economiche e produttive presenti sul territorio comunale ad ottemperare alle disposizioni previste dalla normativa vigente, comunicando allo scrivente ufficio la sospensione dell'esercizio dell'attività svolta nonché eventuali riduzioni dell'orario lavorativo poste in essere, *con precipua indicazione della data di inizio*.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata anche dalle imprese che, a scopo precauzionale, intendano sospendere o ridurre l'attività.

SI RICHIEDE, inoltre

ai titolari/gestori di strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere di comunicare tempestivamente allo scrivente ufficio gli accessi, *con indicazione del nominativo e della provenienza*.

Le comunicazioni dovranno essere trasmesse all'indirizzo pec suap@pec.comune.agropoli.sa.it.

Il Responsabile dell'Area Attività Economiche e Produttive
Margherita Feniello

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs.n.39 del 12/2/1993